## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

di questa legge, per il quale non si altera minimamente l'economia della legge 1874.

Ora, all'articolo 2 di tale legge, sono istituite delle Commissioni presiedute dal prefetto e composte dell'ingegnere capo del genio civile, da altro nominato dal ministro d'agricoltura, e da due nominati dai Consigli provinciali.

Però le Commissioni si sarebbero istituite nelle provincie dove non fosse stato un Comitato forestale. Ciò prova che fin d'allora si mostrava più confidenza nell'elemento tecnico forestale, che nel solo elemento amministrativo e tecnico civile.

Sostituendo per l'articolo che io propongo, per tutte le provincie, nelle funzioni delle Commissioni, il Comitato forestale, istituito con la presente legge, si sarà soddisfatto assai meglio allo scopo generale della legge, di rendere possibile il rimboscamento, e si soddisferà meglio allo scopo particolare della legge del 1874, di facilitarne e migliorarne l'esecuzione.

È ben inteso, che a tale legge non sarà apportata intanto alcuna innovazione; e dopo pubblicata la presente legge, e a misura che saranno istituiti e funzioneranno i Comitati, l'innovazione sarà limitata alla loro sostituzione senza attribuzioni diverse da quelle che vengono dalla legge 1874 e dal regolamento, alle su menzionate Commissioni provinciali.

Soggiungo che col Comitato, mentre avremo tutti gli elementi delle Commissioni provinciali, avremo altresì l'ispettore forestale, e avremo accresciute le garentie e l'interessamento dell'elemento locale.

Per altro, è abbastanza noto come le Commissioni provinciali, malgrado lo zelo e l'intelligenza dispiegati da alcune, fin qui non procedettero in guisa da rispondere troppo largamente ai fini della legge del 1874.

Se la Camera non trova difficoltà, la prego di passare ai voti sull'articolo addizionale da me proposto.

PRESIDENTE. Pongo pertanto ai voti l'articolo 38 del quale ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 39 ed ultimo. Con regolamento da emanarsi, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabiliti i termini ed i modi pel procedimento e per la discussione dei reclami; e sarà provveduto a quanto altro occorre per la esecuzione della presente legge 4. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

L'onorevole Mascilli ha presentato un pregetto di legge che sarà trasmesso agli uffici, affinchè deliberino se e quando se ne debba dare lettura. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Richiamo l'attenzione della Camera sopra una modificazione di semplice forma che si ha da portare alla legge già votata.

Per equivoco l'articolo che avrebbe dovuto essere 7, venne inscritto come 8, e quello che avrebbe dovuto essere 8, venne inscritto come 7. Quindi non si tratterebbe che di porre in ordine questi due articoli, sì che l'8 diventi 7 e il 7 l'8.

Anche per equivoco sono occorse due parole superflue nella redazione dell'articolo 17, dove è detto: « il prefetto della provincia ordinerà una perizia dei lavori occorrenti all'uopo, » questo all'uopo è davvero inutile, e basta dire solo: dei lavori occorrenti.

CANCELLIERI, relatore. La Giunta riconosce l'opportunità delle osservazioni fatte dall'onorevole ministro, e prega la Camera di voler deliberare le proposte correzioni.

PRESIDENTE. Abbia la bontà, onorevole ministro, d'inviare al banco della Presidenza le sue proposte scritte, onde possa metterle in deliberazione.

(L'onorevole ministro trasmette le sue proposte.) L'onorevole ministro propone, per le ragioni da lui svolte, che l'articolo 7 diventi 8, e l'articolo 8 diventi il 7.

Chiede poi che all'articolo 17 si tolgano due parole superflue; per cui il paragrafo primo dell'articolo 17 dovrebbe essere redatto così:

« Se entro diciotto mesi dalla condanna, di cui all'articolo precedente, il terreno non sara efficacemente disposto al rinsaldimento o rimboschimento, o non saranno state eseguite le opere di cui all'articolo 4, il prefetto della provincia ordinerà all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti. »

E quindi si sopprimerebbero le ultime due parole all'uopo.

Se la Camera non ha nessuna obbiezione, allora si faranno le trasposizioni dei due articoli accennati, e si toglieranno le due parole all'uopo.

Non essendovi obbiezioni, resta così stabilito.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. È corso un altro piccolissimo errore nell'articolo 16. Verso la fine, dove è detto: « ed avrà obbligo di rendere salda e boscosa, » deve dire, come era già nel testo, « salda o boscosa. »

PRESIDENTE. Invece di essere una congiunzione sarà dunque una disgiunzione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. All'articolo 15, siccome si copiò quello della Commissione, si conservò l'errore della data 23 maggio,